SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2455

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NAPOLI, PALOMBI, DEMASI, LA LOGGIA, CORMEGNA, COSTA, BELLONI, FRONZUTI, COZZOLINO, RECCIA, NATALI, GRIPPALDI, CARNOVALI, FAVILLA, PINTO, GALLOTTI, ALÒ, SCIVOLETTO, CORASANITI, GERMANÀ e RIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1996

Abrogazione dei commi da 163 a 167 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di tasse automobilistiche

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – L'esazione delle tasse automobilistiche costituisce una delle principali fonti di entrata fiscale per le Regioni.

Si tratta quindi, di una attività di particolare rilevanza, già oggi svolta secondo modalità e con controlli che, di fatto, eliminano completamente ogni possibilità di evasione fiscale.

Non di meno, allo scopo di agevolare ulteriormente gli automobilisti nell'assolvimento dell'obbligo tributario ed evitare il fenomeno di un contenzioso sicuramente eccessivo, in quanto attivato in relazione anche ad errori di carattere esclusivamente formale, emerge la necessità di un riordino complessivo della materia che assicuri la massima semplificazione ed elimini le complessità attuali.

In questa direzione vengono sicuramente a collocarsi le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi da 149 a 162, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che stabiliscono l'abolizione di tutta una serie di soprattasse e di addizionali oggi esistenti (le quali rendono estremamente difficoltoso il calcolo di quanto dovuto), e prevedono una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di tasse automobilistiche, secondo princìpi di massimo snellimento e di razionalizzazione degli adempimenti a carico sia degli uffici che degli automobilisti.

La portata normativa di dette disposizioni, e gli obiettivi di semplificazione che esse intendono perseguire rischiano di essere completamente vanificati dai successivi commi dello stesso articolo 3, dal 162 al 167, che, senza alcun coordinamento con le disposizioni precedenti, prevedono l'affidamento dell'attività di riscossione delle tasse automobilistiche, a far data dal 1° luglio 1996, alle società di assicurazione che hanno in carico gli autoveicoli ai fini della responsabilità civile.

Va subito evidenziato che la normativa in questione, frutto di un emendamento approvato dal Parlamento nel clima convulso della discussione sulla manovra finanziaria 1996 e, quindi, sicuramente non meditato a sufficienza – come dimostra del resto l'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Senato che invita il Governo ad intervenire nuovamente sulla materia – risulta praticamente inapplicabile, in quanto le compagnie di assicurazione non sono in alcun modo attrezzate a svolgere attività di tipo esattoriale per conto dell'erario.

Non può il Parlamento non prendere atto, in tal senso, della indisponibilità – pubblicamente manifestata dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), all'indomani dall'approvazione della nuova normativa – ad assumere il servizio, la cui gestione è incompatibile con l'organizzazione attuale delle compagnie che è, per lo più, come è noto, un'organizzazione di tipo indiretto, costituita da una molteplicità di collaboratori autonomi (agenti, *broker*, sub-agenti, produttori di assicurazione) che operano capillarmente sul territorio.

Questo tipo di configurazione organizzativa, coerente e funzionale alla vendita di prodotti ssicurativi secondo logiche commerciali, è assolutamente inidonea ad assicurare l'esazione delle tasse sugli autoveicoli, e lo svolgimento dei connessi e rilevanti adempimenti di contabilizzazione, riscontro e ripartizione del gettito fra i destinatari finali, se non a costo di ipotizzare interventi strutturali onerisissimi che finirebbero per ricadere naturalmente sullo Stato in termini di compensi da riconoscere alle compagnie stesse.

Il nuovo sistema esattoriale inoltre, per come è configurato, determinerebbe difficoltà e incertezze praticamente insuperabili

in merito al corretto assolvimento dell'obbligo tributario da parte degli automobilisti e darebbe vita, in definitiva, ad un assetto estremamente più complicato ed oneroso dell'attuale, ingenerando numerosi problemi in ogni fase della procedura esattoriale, e cioè sia in quella della riscossione che in quella della ripartizione del gettito a favore degli aventi diritto, che, infine, nella fase successiva del controllo di merito dei versamenti effettuati, con conseguente riaffermarsi di una forte evasione fiscale nel settore, oggi completamente eliminata.

Tutto ciò senza contare poi le ulteriori perdite certe che il sistema determinerebbe per l'erario per i ritardi con i quali il gettito delle tasse automobilistiche entrerebbe nella disponibilità degli enti beneficiari che, a differenza di quanto avviene oggi, non potrebbero neppure acquisire gli interessi nel frattempo maturati, integralmente destinati alle compagnie di assicurazione.

Pur confidando nell'adozione degli indispensabili interventi correttivi da parte del Governo, così come richiesto dal Senato, appare non di meno necessario ed urgente che il Parlamento si faccia responsabilmente carico del problema con una propria iniziativa legislativa che, nel prevedere l'abrogazione delle disposizioni che affidano alle compagnie di assicurazione la riscossione delle tasse automobilistiche, impedisca il determinarsi delle conseguenze fortemente negative sopra evidenziate.

Il presente disegno di legge vuole quindi abrogare i commi 163, 164, 165, 166 e 167 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ripristinando in tal modo la piena coerenza del disposto normativo contenuto nello stesso articolo 3 in materia di tasse automobilistiche, sì da rendere possibile l'attuazione di un sistema esattoriale realmente ispirato a criteri di semplificazione, di efficienza e di economicità gestionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I commi 163, 164, 165, 166 e 167 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono abrogati.